



SGST

Société Générale Sécurité du Travail s.r.l.
Sicurezza del lavoro
Sicurezza dei dati personali

C.so Sempione 76 – 20154 Milano
Tel. 02316207 Fax 0236539914
www.bernieri.com info@bernieri.com

**Newsletter di aggiornamento e
approfondimento tecnico giuridico
in materia di sicurezza del lavoro
e protezione dei dati personali.**



27 Gennaio 2009

La presente costituisce prestazione professionale. La distribuzione è limitata ai clienti che hanno sottoscritto il servizio.
Tutti i diritti sono riservati.

- Newsletter Versione Promozionale**
- Newsletter Versione Standard**
- Newsletter Versione Reseller**



Sommario

- 1) Riduzione tasso INAIL per prevenzione entro il 31/01/2009
- 2) Etichettatura sostanze
- 3) 16 ore di formazione per gli edili nuovi assunti
- 4) Macchine marcate CE e Responsabilità: il marchio CE non esclude la responsabilità del datore di lavoro
- 5) Nuovo sito



1) Riduzione tasso INAIL per prevenzione

Come già anticipato nelle scorse Newsletter, **entro il 31 gennaio**, anche quest'anno le aziende possono fare richiesta dello sconto per prevenzione all'Inail.

Si tratta dell'istituto previsto dall'art.24 delle Modalità per l'applicazione della Tariffa dei Premi che comporta, se concesso, una riduzione pari al 10% del tasso medio di tariffa (5% per i datori di lavoro con più di 500 operai-anno).

In concreto, l'entità dello sconto, che è applicabile solo alle aziende attive da almeno un biennio, è così quantificabile:

Esempio

Poniamo il caso di una ditta edile con 5 operai:

- imponibile complessivo annuo 120.000,00 euro
- tasso medio di tariffa 130 per mille

Lo sconto è pari a circa 1.500,00 euro (ovvero il 13 per mille di 120.000,00).

Per ottenere lo sconto le aziende devono:

- essere regolari dal punto di vista contributivo e assicurativo;
- rispettare tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro;
- avere effettuato interventi migliorativi in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

In particolare le aziende dovranno sottoscrivere il modulo di "Autocertificazione per benefici contributivi Inail" e compilare il modello OT24 predisposto dall'Istituto, nel quale sono descritti gli interventi migliorativi (non è sufficiente il rispetto degli obblighi di legge) in materia di sicurezza sul lavoro che devono essere stati effettuati nel 2008.

Nel far presente che i moduli sono reperibili sul sito dell'Inail o presso la SGST, si precisa che per la concessione dello sconto occorre avere compiuto, nell'anno 2008, all'interno dell'unità produttiva cui si riferisce la domanda:



- almeno un intervento tra quelli indicati nella sezione A del Modulo o, in alternativa,
- almeno tre interventi indicati nelle sezioni da B a H, di cui almeno uno appartenente alla sezione E

Nel caso in cui l'azienda abbia compiuto interventi diversi da quelli previsti nel modulo, può indicarli nell'apposita sezione I, ma permane l'obbligo di almeno un intervento fra quelli indicati nella sezione E. In tal caso, l'accoglimento della domanda sarà valutato in relazione agli obblighi previsti dalla normativa e, in definitiva, in relazione alla effettiva portata dell'intervento realizzato.

Ripetiamo l'avvertenza che occorre presentare una richiesta per ogni unità produttiva aziendale per la quale si richiede lo sgravio.

Le domande vanno inviate, debitamente compilate e sottoscritte, entro il 31/01/2009 alla sede INAIL di competenza territoriale. Per trovare la sede INAIL di competenza è possibile utilizzare il seguente link: <http://siti.inail.it/scrivi/scrivi.asp>

La domanda di sconto sarà esaminata dall'Inail entro 120 giorni e la riduzione sarà fruita in sede di regolazione di premio 2009 (16 febbraio 2010).

I controlli verranno effettuati dalla Consulenza Tecnica Inail (CONTARP) anche tramite richiesta della documentazione attestante gli interventi realizzati, che pertanto dovrà essere conservata a disposizione per eventuali verifiche.

Le aziende assistite da consulenza in materia di sicurezza del lavoro dalla SGST srl hanno diritto agli sconti INAIL. Per agevolarne la richiesta, alleghiamo in calce alla presente un modello OT24 già parzialmente compilato, valido per TUTTE LE AZIENDE ASSISTITE.

*Allegati OMESSI (Presenti solo nella Newsletter Standard e Reseller)
Schemi operativi – Analisi legale – modelli e istruzioni di compilazione*



2) Etichettatura sostanze

UE: Modifiche alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE L 533/1 del 31-12-2008 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il nuovo e corposo Regolamento(CE) è composto da 1355 pagine e considerato un testo rilevante ai fini del SEE.

Poiché il commercio delle sostanze e delle miscele non riguarda solo il mercato interno, ma anche il mercato mondiale, scopo del nuovo regolamento(CE) è anche quello di mettere le imprese interessate a trarre beneficio dall'armonizzazione globale delle norme per la classificazione e l' etichettatura e dalla coerenza tra le norme sulla classificazione e sull' etichettatura per la fornitura e l'uso e le norme sul trasporto.

Il regolamento fa seguito a diverse dichiarazioni nelle quali la Comunità ha confermato l'intenzione di contribuire all'armonizzazione globale dei criteri di classificazione ed etichettatura non solo nell'ambito delle Nazioni Unite, ma anche recependo nel diritto comunitario i criteri del GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) concordati sul piano internazionale.

Allegati OMESSI (Presenti solo nella Newsletter Standard e Reseller)

REGOLAMENTO (CE) N. 1336/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006



3) 16 ore di formazione per gli edili nuovi assunti

Come anticipato nelle precedenti Newsletter, Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro ha previsto che l'assunzione di un operaio senza precedenti esperienze nel settore dell'edilizia, debba obbligatoriamente essere preceduta da un corso di formazione di 16 ore (due giornate) preventivo.

Pertanto, e salvo casi particolari, dal 1° gennaio 2009, devono frequentare il corso di formazione prima dell'assunzione gli operai, italiani e stranieri, che non dimostrino con idonea documentazione di aver già lavorato in Italia presso un cantiere edile.

Le 16 ore di formazione si svolgeranno presso le Scuole Edili e riguarderanno le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione in materia di salute e sicurezza.

Per agevolare la ricerca del corso più vicino alla sede aziendale si consulti il seguente sito: http://www.16ore.it/index.php?pg=quando_svol

I corsi verranno organizzati ogni settimana, ed al termine dell'attività formativa la Scuola Edile rilascerà a chi ha frequentato il corso un "certificato di frequenza" da consegnare all'impresa.

Il rapporto di lavoro potrà così essere instaurato solo dopo aver ricevuto la certificazione rilasciata dalla Scuola edile.

L'impresa da tale nuova previsione ha i seguenti vantaggi:

- la formazione delle 16 ore è gratuita;
- il nuovo assunto acquisisce un minimo di conoscenza pratica del cantiere;
- la formazione delle 16 ore, provata dal certificato di frequenza da parte dell'operaio, permetterà all'impresa di dimostrare di aver assolto l'obbligo di formazione alla sicurezza previsto dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza (artt.37 e 18, co.1, lett.l) del D.Lgs. n.81/08) e il cui inadempimento è sanzionato con l'arresto da 4 ad 8 mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro.

Si ricorda che ogni provincia e ogni scuola edile ha una propria procedura per accedere al corso e si allega di seguito un modello di una lettera da consegnare al lavoratore prima dell'assunzione che, si ricorda, non sostituisce la lettera di assunzione.

*Allegati OMESSI (Presenti solo nella Newsletter Standard e Reseller)
Lettera preassuntiva per il lavoratore*



4) Macchine marcate CE e responsabilità

Il marchio CE del macchinario non esclude la responsabilità del datore di lavoro.

La Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza 5 dicembre 2008 n.45335, ha stabilito, confermando un proprio orientamento, che non si può escludere la responsabilità civile del datore di lavoro in caso di infortunio causato da un macchinario dotato di marchio CE, in quanto da tale certificazione non può presumersi in via assoluta che la macchina sia conforme alle norme di sicurezza, in virtù dei principi dell'evitabilità e della prevedibilità dell'evento lesivo. Nel caso oggetto della decisione, un lavoratore subiva un grave infortunio sul lavoro durante l'utilizzo di una macchina stabilizzatrice per lavori stradali "che presentava il rischio di cesoiamento tra le parti laterali dello scudo di protezione del tamburo, tanto da cagionare lesioni personali gravissime al lavoratore il quale, avendo inserito il braccio destro nella zona pericolosa della macchina per sistemare un listello di legno proprio nel momento in cui un collega si accingeva a disporre l'abbassamento del suddetto scudo che, calando repentinamente, troncava di netto l'arto del collega il quale riportava lesioni (consistite nel distacco traumatico del braccio destro poi riattaccatogli con un intervento chirurgico) dalle quali derivavano pericolo di vita ed una malattia nel corpo, oltre ad un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiori ai quaranta giorni e all'indebolimento permanente della funzionalità del braccio".

Secondo la Suprema Corte, il datore di lavoro, oltre al rispetto della normativa specifica e tecnica in materia di sicurezza, deve adeguare la propria attività alle "acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza". Ne consegue che non è sufficiente, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, che "una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura". Tale principio trova fondamento nell'art.2087 c.c., da cui discende l'obbligo per l'imprenditore di adottare nello svolgimento della propria attività quelle misure che, "sostanzialmente e in concreto, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore".

Allegati OMESSI (Presenti solo nella Newsletter Standard e Reseller)

*Sentenza : Cassazione Civile Sezione IV Penale Sentenza 05/12/2008
n.45335*



5) Nuovo Sito

Con il nuovo anno, la SGST srl ha cambiato il proprio sito, rinnovandone la grafica, l'interattività e i contenuti.

Il sito è oggi in fase di sviluppo e ogni giorno si aggiungono pagine, servizi, articoli, calendario dei corsi in aula, archivio newsletter, approfondimenti tematici, ecc.

Il nuovo sito comprende inoltre una sezione ad accesso riservato dedicata alle aziende clienti.

Le modalità di accesso a tale sezione saranno comunicati alle singole aziende separatamente.

L'indirizzo di riferimento è sempre il medesimo: www.bernieri.com

A cura di Christian Bernieri




La Newsletter è parte integrante del servizio di consulenza in materia di sicurezza del lavoro e protezione dei dati personali reso a favore delle aziende clienti della SGST srl e dello Studio Bernieri. Non è prevista né autorizzata alcuna forma di diffusione o di distribuzione al pubblico di questa newsletter e dei suoi contenuti.

Le aziende e i professionisti non clienti possono sottoscrivere il servizio di aggiornamento professionale alle seguenti condizioni economiche:

1. **Versione PROMOZIONALE** - Newsletter di aggiornamento e approfondimento tecnico giuridico in materia di sicurezza del lavoro e protezione dei dati personali: Gratuita, ma con limitazioni nei contenuti tecnici aventi carattere consulenziale o tecnico-operativo.
2. **Versione Standard** - Newsletter di aggiornamento e approfondimento tecnico giuridico in materia di sicurezza del lavoro e protezione dei dati personali. Include fonti complete, approfondimenti specifici, analisi, materiali applicativi, modelli e soluzioni alle problematiche prospettate nella newsletter: 200 Euro all'anno + iva.
3. **Versione Reseller** - Newsletter come nella versione standard, in versione editabile e con licenza di utilizzo, modifica e uso anche per fini di lucro + materiali, documenti e fonti: 1.800 Euro all'anno + iva

Maggiori informazioni sul sito www.bernieri.com . Per iscriversi alla versione Promozionale, inviare una e-mail vuota all'indirizzo iscrizione@bernieri.com .

SGST srl



MODULO DI DOMANDA

per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000) dopo il primo biennio di attività

ANNO

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

Denominazione o ragione sociale:

Codice Ditta:

Codice Sede:

Unità produttiva (luogo dei lavori)

N° P.A.T.¹:

Indirizzo:

Città:

CAP:

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, in qualità di _____ della Ditta sopra indicata

CHIEDE

la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

A tal fine, consapevole che, per effetto dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che la riduzione sarà annullata nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

1. di essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi;
2. che nei luoghi di lavoro di cui alla presente domanda:
 - ✓ sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
 - ✓ sono stati effettuati, nell'anno solare precedente, i seguenti interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro.

¹ Il presente modello deve essere compilato per ciascuna unità produttiva, cui sono associate una o più P.A.T. (si vedano al riguardo le istruzioni contenute nella Guida).

AVVERTENZA

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato:

- **almeno uno** degli interventi indicati nella sezione “A”

o, IN ALTERNATIVA,

- **almeno tre** interventi indicati nelle sezioni successive, **di cui almeno uno** nella sezione “E”

A - INTERVENTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI

- | | |
|--|--------------------------|
| a) L'azienda ha adottato o mantiene un comportamento socialmente responsabile secondo i principi della CSR (Responsabilità Sociale delle Imprese), sinteticamente evidenziato dalle dichiarazioni rilasciate dall'impresa stessa nel questionario Allegato I alla guida, ed ha conseguentemente attuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. | <input type="checkbox"/> |
| b) L'azienda ha implementato o mantiene un sistema di gestione della salute e sicurezza che risponde ai criteri definiti in standard, linee guida, norme, riconosciute a livello nazionale e internazionale (<i>con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all'adozione ed implementazione del sistema</i>), sinteticamente evidenziato dalle dichiarazioni rilasciate dall'impresa stessa nell'Allegato II alla guida. | <input type="checkbox"/> |
| c) L'azienda ha implementato o mantiene un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato da organismi specificamente accreditati e nel rispetto del regolamento tecnico RT12 emesso dal SINCERT (<i>comprese le aziende certificate secondo la Norma UNI 10617, ancorché non previste dal citato RT12</i>). | <input type="checkbox"/> |

B - PREVENZIONE E PROTEZIONE

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha partecipato attivamente alla valutazione dei rischi fornendo il proprio contributo per l'elaborazione del relativo documento. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Il datore di lavoro coinvolge i lavoratori, anche applicando specifiche procedure ² , alle fasi di individuazione, valutazione e gestione dei rischi. | <input type="checkbox"/> |
| 3. Per le aziende fino a 10 dipendenti: sono stati redatti il documento di valutazione dei rischi ed il piano di emergenza. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Per le aziende fino a 15 dipendenti: viene effettuata la riunione periodica di cui all'art.35 del D.Lgs.81/08. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Il datore di lavoro e/o i dirigenti, con esclusione di coloro che ricoprono l'incarico di RSPP, hanno frequentato nell'anno un corso di aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. | <input type="checkbox"/> |
| 6. Le procedure per il pronto soccorso e la gestione delle emergenze (<i>anche definite in collaborazione con gli enti pubblici preposti</i>) sono testate tramite prove e simulazioni più di una volta l'anno. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. Prima della modifica di impianti, del lay-out aziendale o della sostituzione di macchine viene coinvolto il personale interessato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. | <input type="checkbox"/> |
| 8. L'azienda ha implementato o mantiene un sistema di gestione ambientale. | <input type="checkbox"/> |
| 9. Il datore di lavoro raccoglie e analizza in maniera sistematica le informazioni sugli incidenti ³ negli ambienti di lavoro. | <input type="checkbox"/> |
| 10. Sono stati attuati gli interventi finanziati dall'INAIL per l'installazione di dispositivi di monitoraggio ambientale. | <input type="checkbox"/> |
| 11. L'azienda è dotata di un sistema di controllo, affidato a personale interno o esterno, che consenta periodicamente una revisione completa dei livelli di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12. L'azienda ha adottato buone pratiche, segnalate all'INAIL e ritenute idonee alla pubblicazione da parte dell'Istituto, per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro o buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'art.6 del D.Lgs.81/2008. | <input type="checkbox"/> |

² Per **procedura** si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, emessa dal datore di lavoro e nota ai lavoratori.

³ Per **incidente** si intende un insieme di eventi e o fattori concatenati o meno, che interrompono il regolare procedere delle attività pianificate che hanno la potenzialità di provocare danni alle persone e o alle cose.

C – ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI

- | | |
|--|--------------------------|
| 13. L'azienda provvede alla sostituzione programmata e preventiva delle parti di macchina od impianto la cui usura o malfunzionamento può dar luogo ad incidenti. | <input type="checkbox"/> |
| 14. Sulla rete antincendio e sulle relative apparecchiature fisse e mobili vengono effettuate prove, controlli e manutenzione con cadenza superiore a quella prevista dalla normativa vigente. | <input type="checkbox"/> |
| 15. Il datore di lavoro raccoglie e analizza in maniera sistematica le informazioni sugli incidenti avvenuti sulle macchine, gli impianti e le singole attrezzature. | <input type="checkbox"/> |
| 16. Sono stati attuati gli interventi finanziati dall'INAIL per il miglioramento di attrezzature, macchine ed impianti. | <input type="checkbox"/> |
| 17. L'azienda ha stipulato un contratto con una ditta specializzata per la manutenzione programmata di attrezzature, macchine o impianti. | <input type="checkbox"/> |

D – SORVEGLIANZA SANITARIA

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 18. Il medico competente ha visitato gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e ha redatto un dettagliato verbale di sopralluogo, anche congiuntamente al servizio di prevenzione e protezione. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 19. Il medico competente completa la cartella sanitaria del lavoratore raccogliendo informazioni anamnestiche dal medico di famiglia del lavoratore in merito alle patologie in atto o pregresse, alle invalidità, alle terapie in corso. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20. Il medico competente acquisisce dati epidemiologici del territorio e del comparto specifico in cui opera l'azienda. | <input checked="" type="checkbox"/> |

E – FORMAZIONE

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 21. Viene attuata una procedura che garantisce il periodico rilevamento delle necessità formative e la conseguente formazione dei lavoratori. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22. Viene regolarmente verificato il grado di apprendimento raggiunto da ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dopo ogni evento formativo. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 23. Vengono organizzati momenti formativi per comparto produttivo, garantendo la divulgazione dei dati e delle casistiche degli infortuni e delle malattie professionali nello specifico comparto. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 24. La formazione dei lavoratori stranieri è stata integrata da corsi di lingua italiana. | <input type="checkbox"/> |
| 25. Sono stati attuati gli interventi finanziati dall'INAIL per l'informazione e formazione dei lavoratori. | <input type="checkbox"/> |
| 26. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ha seguito corsi di formazione in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, oltre a quelli previsti dalla legge, specifici del proprio settore produttivo. | <input type="checkbox"/> |

F – STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

- | | |
|--|--------------------------|
| 27. Esiste una specifica collaborazione con le autorità preposte tale da poter gestire ogni situazione di emergenza a seguito di incidente che coinvolga aree esterne allo stabilimento. | <input type="checkbox"/> |
| 28. Il rapporto di sicurezza (per le aziende di cui all'art.8 D.Lgs 334/99) viene rivisto più volte nell'arco di un quinquennio. | <input type="checkbox"/> |

G - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

- | | |
|--|--------------------------|
| 29. Esiste personale specificamente preposto all'osservanza delle misure di sicurezza del cantiere. | <input type="checkbox"/> |
| 30. Vengono sistematicamente applicate le procedure per una selezione qualificata ⁴ di progettisti, fornitori e installatori ed il loro coordinamento. | <input type="checkbox"/> |
| 31. L'impresa titolare del cantiere è in possesso di procedure di controllo sulla corretta realizzazione degli impianti, dei ponteggi e sulla periodica e pianificata manutenzione delle macchine ed attrezzature. | <input type="checkbox"/> |

⁴ Per *selezione qualificata* si intende che l'impresa titolare del cantiere applica specifiche procedure volte ad accertare che i professionisti ed i tecnici con cui collabora possiedano una specifica competenza in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e che le imprese utilizzino attrezzature e macchine idonee.

32. L'impresa ha esteso a tutti i lavoratori la formazione in materia di montaggio, utilizzo e smontaggio dei ponteggi.	<input type="checkbox"/>
33. L'impresa adotta una procedura che informi i lavoratori sul comportamento da adottare sui ponteggi.	<input type="checkbox"/>
34. Esistono procedure per verificare l'attuazione di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	<input type="checkbox"/>
35. Esistono procedure per rilevare la congruità fra quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento con quanto riportato nel Piano Operativo di Sicurezza.	<input type="checkbox"/>
36. Esistono procedure per verificare l'attuazione di quanto previsto dal Piano Operativo di Sicurezza.	<input type="checkbox"/>

H - ATTIVITÀ DI TRASPORTO

37. Il personale addetto all'autotrasporto ha effettuato uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura.	<input type="checkbox"/>
38. L'azienda ha installato cronotachigrafi anche sui mezzi di trasporto per i quali tale dispositivo non è obbligatorio.	<input type="checkbox"/>
39. Esiste una procedura verificabile che garantisce la presenza del doppio autista nel caso di trasporti con tempi di percorrenza superiori a 9 ore giornaliere.	<input type="checkbox"/>
40. La manutenzione programmata viene effettuata, per almeno la metà del parco veicoli, a cadenza più frequente delle revisioni obbligatorie, presso officine, interne o esterne all'impresa stessa, autorizzate ai sensi della L.122/1992.	<input type="checkbox"/>

I - ALTRO (Specificare la natura dell'intervento migliorativo)

41. Altro:	<input type="checkbox"/>
42. Altro:	<input type="checkbox"/>
43. Altro:	<input type="checkbox"/>

Data ___ / ___ / _____

Firma del Richiedente _____

Tutela dei dati – Dichiaro di essere stato informato sulle modalità e finalità del trattamento dei dati ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003.